



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 23/07/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 06/08/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell'11/09/2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, e chiede di *"contattare [l'intermediario] e calcolare quali somme pagate come oneri, commissioni e provvigioni [le] dovranno rimborsare"*.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- in via pregiudiziale e principale, l'inammissibilità del ricorso, *"per la sua assoluta genericità e per la carenza del requisito essenziale della domanda attorea"*, in quanto la ricorrente chiede all'Arbitro di *"contattare"* l'intermediario e *"calcolare"* le somme da rimborsare, non adducendo alcuna motivazione a sostegno di quanto dedotto;
- nel merito, con riferimento alla richiesta di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125sexies del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli oneri correlati alla restante durata del contratto;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'inapplicabilità dei principi espressi nella c.d. sentenza *Lexitor*, da reputarsi non direttamente invocabile dal consumatore nella disciplina dei rapporti privatistici, anche in considerazione dell'estinzione del finanziamento in oggetto prima dell'emanazione delle linee orientative della Banca d'Italia sull'interpretazione della suddetta sentenza;
- la non ripetibilità delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI e confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4111/01. Richiama a supporto anche alcune pronunce dei Collegi ABF. Allega la fattura attestante il pagamento di tale importo, mai entrato nella disponibilità della mutuante, a un terzo soggetto cui il consumatore si è rivolto per l'offerta del servizio finanziario;
- la non ripetibilità delle "spese fisse contrattuali", atteso il loro carattere *up front*, come meglio specificato in contratto;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale.

Pertanto chiede, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso e, nel merito, di rigettarlo perché infondato.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*". "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi *up front*) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi *up front*) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma



*nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.*

Venendo al merito del ricorso, presenta rilievo preliminare l’eccezione di inammissibilità, sollevata da parte resistente, in quanto il ricorrente – per vero non assistito da procuratore - non quantifica la propria complessiva richiesta restitutoria, né individua in modo specifico le singole voci di costo di cui chiede la restituzione, ma fa riferimento a *“oneri, commissioni e provvigioni”*.

Deve nondimeno rilevarsi come, in sede di reclamo, la ricorrente abbia chiesto il rimborso delle *“commissioni bancarie e finanziarie”*, richiamando due pronunce ABF sulla retrocessione degli oneri non goduti secondo il criterio proporzionale lineare; ciò induce il Collegio a richiamare i precedenti in termini, secondo cui: *“la domanda può qualificarsi come consulenziale allorché, in ragione della genericità della formulazione, non possano essere identificati con certezza il petitum e/o la causa petendi”* ((cfr. Collegio di Bari, decisione n. 17123/19; Collegio di Roma, decisione n. 7701/2016)”, il che non può dirsi sussistere nel caso di specie, in quanto la ricorrente ha contestato i criteri contrattuali di rimborso delle commissioni non maturate richiamando anche l’orientamento dell’Arbitro.

L’eccezione di parte resistente non può dunque essere accolta.

Prendendo in esame la domanda della ricorrente, si rileva la natura *up front* di commissioni accessorie e spese fisse contrattuali, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase antecedente al perfezionamento del contratto.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:



###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	7,48%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,60%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni accessorie (up front)	€ 2.714,40	€ 1.628,64	€ 1.075,00	<input type="radio"/>		€ 1.075,00
<input type="radio"/>	spese fisse contrattuali (up front)	€ 550,00	€ 330,00	€ 217,82	<input type="radio"/>		€ 217,82
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.292,82
interessi legali	no

**P.Q.M.**

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.292,82.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI